

Appello Napoli, Sez. impr., 21 marzo 2023. Pres. Molfini - Rel. Lepre.

1. Il reclamo è inammissibile, non potendosi riconoscere in capo alla A.X. DI S. M. & C. S.A.S. la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale di Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della K. F. & R. S.R.L.

Si deve a tal proposito fin da subito chiarire che, nel caso in esame non si nega, in via generale, la legittimazione del socio della società oggetto del procedimento di liquidazione di proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, ma la si deve negare solo nel peculiare caso, come quello in esame, in cui sia la stessa società ad aver chiesto l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale.

La facoltà di proporre il reclamo, invero, ove la dichiarazione giudiziale sia chiesta dalla medesima società deve considerarsi preclusa in capo al socio, in virtù dei generali principi di non contraddizione e di unicità della personalità giuridica degli Enti collettivi, quali unitari centro di imputazione giuridica;

unicità della personalità giuridica dell'Ente, cui non può non corrispondere una conseguente unicità della sua volontà come espressa dal rappresentante legale e la sua efficacia vincolante nei confronti dei singoli soci/associati, fatta salva la loro facoltà di impugnare le relative determinazioni secondo le procedure di volta in volta previste dalla legge oppure di attivare rimedi risarcitori o sostitutivi nei confronti del rappresentante legale considerato infedele o negligente.

La problematica qui esaminata è, in buona sostanza, se può o meno considerarsi ammissibile che alla volontà della società come espressa dal suo legittimo rappresentante legale (id est, nella specie, l'Amministratore giudiziario) possa contrapporsi, sempre come riferibile alla medesima società, anche quella espressa, peraltro in senso contrario, dal socio in quanto tale; socio che, quindi, pur essendo tale, si ritiene non vincolato dalla dichiarazione del suo rappresentante legale.

Nella fattispecie qui decisa, infatti, alla volontà dell'Ente in persona dell'amministratore giudiziario (che ha chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziaria della società), si contrappone in senso contrario la volontà del singolo socio, che ha manifestato una volontà della società in senso contrario a quella espressa dall'amministratore giudiziario, opponendosi all'apertura della procedura concorsuale.

Tale facoltà, tuttavia, per i principi già accennati, deve essere esclusa.

È, infatti, pacifico, sia a livello di codificazione sia a livello di diritto vivente, che la persona giuridica sia soggetto giuridicamente del tutto distinto e autonomo rispetto alle persone fisiche o giuridiche che ne siano associati/soci. Principio di unicità dell'autonomia soggettiva dell'Ente che pacificamente non si esaurisce in quello di persona giuridica, essendo ammessa autonoma soggettività anche in capo ai cd Enti collettivi non riconosciuti (cfr., ex multis, ad esempio, per restare nel campo societario già Cass. 7 agosto 1972, n. 2639, che appunto stigmatizza l'alterità soggettiva tra socio e società di persone: "il socio illimitatamente responsabile (nella specie, socio accomandatario) non ha la qualità di imprenditore commerciale, perché anche nella società di persone, che sono prive di personalità giuridica, la titolarità dell'impresa spetta non ai singoli soci, ma alla società, centro unitario di imputazione degli Atti e dell'attività degli amministratori");

nel campo degli Enti non riconosciuti senza scopo di lucro pure si riconosce la piena e autonoma soggettività giuridica degli stessi, tanto da configurare la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c. come ipotesi di fideiussione ex lege gravante su coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: Cass. 29 dicembre 2011, n. 29733; Cass. 17 giugno 2015, n. 12508).

Ne consegue che, già sul piano del diritto sostanziale, ad unicità della personalità giuridica non può che corrispondere unicità della sua volontà, non potendosi certo ammettere che un Ente collettivo possa esprimere nel contempo più volontà tra loro diverse e che, in assenza di previsioni statutarie o normative del potere di rappresentanza organica, vi possano essere più soggetti che, pur essendo soci/ associati della compagine societaria e quindi vincolati alle relative determinazioni, siano ciò nondimeno abilitati ad esprimersi in senso contrario a quelle decisioni societarie a cui invece dovrebbero soggiacere in quanto espresse dal legittimo rappresentante legale della società.

È evidente infatti che, ove si ammettesse la stessa possibilità astratta di una pluralità di volontà imputabili al medesimo Ente, di fatto si vanificherebbe del tutto la fictio iuris della personalità giuridica già come autonoma categoria dogmatica: l'ordinamento, in buona sostanza, entrerebbe fatalmente in contraddizione con se stesso laddove, allo stesso tempo, ammettesse da un lato l'autonoma soggettività giuridica della società distinta dai suoi singoli componenti e dall'altro la legittimazione di quest'ultimi a rappresentare all'esterno la volontà dell'Ente stesso di cui, pur essendo soci, non sono rappresentanti legali.

Né può assumersi - come vorrebbe parte reclamante - che la qualità di amministratore giudiziario dell'istante valga a disapplicare i già indicati principi, stante la sua piena rappresentatività della società amministrata e la sussistenza in capo a tale figura dei poteri attinenti alle scelte da adottare per la realizzazione degli interessi della stessa.

Non vi è alcun dubbio, poi, che, agendo la persona giuridica nel mondo del diritto, debba nel contempo essere tutelato anche l'affidamento che i terzi facciano sulle dichiarazioni, negoziali e non, provenienti dal rappresentante legale della società e in virtù delle quali assumano impegni giuridici, economici o anche non patrimoniali; affidamento che sarebbe escluso in radice ove si dovesse ritenere che la volontà espressa dall'Ente per mezzo del suo rappresentante non sia nel contempo vincolante anche per il singolo socio.

Si spiega, quindi, perché secondo la costante giurisprudenza "il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata" (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23579; cfr. anche Cass.

3 febbraio 2017, n. 2957: "il socio di una società a responsabilità limitata fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto da un socio a sua volta dichiarato fallito il quale, benché privo del diritto di voto e, dunque, rappresentato dal curatore nell'assemblea che ha autorizzato l'amministratore a presentare l'istanza di fallimento, sia comunque legittimato per legge all'impugnazione della relativa delibera)".

Del resto, coerentemente coi principi qui espressi, anche nell'ipotesi peculiare di cui all'art. 10 l. fall., la legittimazione processuale viene riconosciuta solo ed esclusivamente in capo al già rappresentante legale della società estinta, ma non già in capo agli ex soci a cui viene negata, anche ai fini dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ogni legittimazione processuale a rappresentare la società cancellata dal registro delle imprese, ma ancora fallibile entro l'anno successivo alla sua estinzione (Cass. ordinanza 6 agosto 2021, n. 22449: "dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex

art. 10 della l. fall., essa, per ‘fictio iuris’, non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare)”.

In virtù di tali principi, quindi, nel caso in esame deve escludersi che la A.X. DI S. M. & C. S.A.S. fosse legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

(omissis).